

# REGNO D' ITALIA.

---

Milano 20 Agosto 1811.

## IL PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D' OLONA ALLI SIGNORI PODESTÀ, E SINDACI DELLO STESSO DIPARTIMENTO.

L' Articolo 466 del Codice Penale devolve alli Comuni il prodotto delle multe pronunciate per contravvenzioni di Polizia derogando al Decreto Reale 9 Agosto 1808 da cui era accordata ai Giudici di Pace la partecipazione per due terzi delle multe suddette.

Sono avvertiti i Signori Podestà, e Sindaci della premessa disposizione, ed incaricati di invigilare onde sia assicurato all'avvenienza de' casi l'incasso delle predette multe.

Ho il piacere di attestar loro la mia più distinta stima.

G. M. CACCIA.

MINOJA Seg. Gen.

183

~~Francesco~~

8<sup>o</sup> 6<sup>o</sup> 5 1811.

9<sup>o</sup>

agli atti per Diversione.